



## ALLEGATO B alla Dgr n. 2441 del 16 dicembre 2014

### AZIONE B: TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - ANNUALITA' 2015.

#### 1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

##### 1.1 Descrizione generale

La misura prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

##### 1.2 Ambito territoriale

La misura viene attivata su tutto il territorio regionale.

#### 2. SOGGETTI RICHIEDENTI

##### 2.1 Soggetti beneficiari

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione.

La materia prima da trasformare dovrà essere costituita da: uve, mosto di uve, vino che deve subire ulteriori trattamenti che ne influenzano le qualità organolettiche prima di essere commercializzato (es spumantizzazione, invecchiamento in botte).

Sono escluse le imprese che effettuano esclusivamente l'operazione di imbottigliamento del vino.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato VII parte II del regolamento UE 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (mosto di uve concentrato) e 14 (mosto di uve concentrato rettificato).

Le imprese produttrici di uve possono accedere al presente bando, qualora quelle provenienti dalla propria azienda rappresentino un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione oggetto di trasformazione.

Il sostegno, è limitato alle:

- a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);
  - b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro
- Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

##### 2.2 Criteri di ammissibilità

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento ( o il triennio di prima commercializzazione dei prodotti per le imprese neocostituite).

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali. Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Le imprese beneficiarie accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

### **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

#### **3.1 Tipo di interventi**

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:
  - pigiatura/ diraspatura
  - pressatura
  - filtrazione/ centrifugazione/flottazione
  - concentrazione/arricchimento
  - stabilizzazione
  - refrigerazione
  - trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee
  - dosaggio di elementi (O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, ecc)
  - imbottigliamento
  - confezionamento
  - automazione magazzino
  - appassimento uve

Non è ammissibile l'acquisto delle seguenti attrezzature:

- Vasi vinari: Serbatoi, vinificatori, fermentini, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli
- muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate
- Pese e bilance
- mezzi di trasporto
- macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende.

#### **3.2 Spese ammissibili:**

1- Investimenti materiali:

acquisto di macchine e attrezzature nuove di cui al punto 3.1.

2- Investimenti immateriali:

costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai fini della rendicontazione delle spese nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1.

### **3.3 Cumulo**

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

### **3.4 Limiti e condizioni**

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal DM n. 1831/2011 e s.m.i. "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti."

Non sono ammessi a contributo:

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- investimenti di sostituzione: quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o esistenti, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.  
Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione.
- b) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- c) acquisto di materiale usato o di occasione;
- d) interessi passivi, oneri finanziari, costo del denaro, oneri relativi a conti bancari;
- e) ammende, penali e spese per controversie legali;
- f) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari,
- g) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- h) spese relative ad investimenti elencati al precedente punto 3.1 realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della rendicontazione (14/08/2015) risultassero privi del certificato di agibilità.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda ed entro i termini per la conclusione dell'operazione previsti nella comunicazione al beneficiario.

### **3.5 Durata degli impegni**

#### **A) Stabilità dell'operazione**

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo.

La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni. Tale termine decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto .

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

##### **4.1 Importo messo a bando**

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di € 1.172.057,34.

Nel caso il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente azione risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nell'azione A riguardante le aziende agricole vitivinicole di cui all'allegato A alla presente deliberazione.

##### **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

##### **4.3 Limiti di intervento e di spesa**

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 500.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in 50.000 euro.

##### **4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione delle operazioni**

Le operazioni devono essere completate entro il 16/07/2015.

Nel caso l'investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al successivo paragrafo 4.6 se applicabile.

La rendicontazione delle operazioni deve avvenire entro il 14/08/2015 pena la decadenza della domanda.

##### **4.5 Erogazione del contributo**

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione e determinare l'ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni. Il beneficiario non può richiedere anticipi e/o acconti.

##### **4.6 Riduzioni del contributo**

La riduzione del contributo si applica nei seguenti casi:

1. differenza tra spese eleggibili e ammissibili.

Quando le spese eleggibili constatate in fase di sopralluogo risultano inferiori all'80 % di quelle ammissibili risultanti dal decreto di finanziamento si applicano le seguenti decurtazioni del contributo:

- Spese eleggibili in fase di sopralluogo inferiori all'80% delle spese ammissibili ma superiori al 70%: riduzione del contributo del 10%;
- Spese eleggibili in fase di sopralluogo uguali o inferiori al 70% delle spese ammissibili ma superiori al 60%: riduzione del contributo del 20%;
- Spese eleggibili in fase di sopralluogo uguali o inferiori al 60% delle spese ammissibili riduzione del contributo del 50%;

Tali riduzioni del contributo non si applicano nel caso la minor spesa eleggibile sia dovuta esclusivamente ad economie di spesa e la ditta abbia realizzato la totalità degli investimenti ammessi nella domanda di aiuto.

Qualora l'importo delle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 50.000, il contributo viene revocato;

2. investimenti realizzati e relative spese fatturate entro la data prevista per la conclusione delle operazioni (16/07/2015) ma pagamento e quietanza delle fatture successive a tale data ed entro i termini previsti per la rendicontazione (14/08/2015). Su tali spese verrà applicato una riduzione del contributo del 20%.

#### 4.7 Affidabilità

I soggetti per i quali verrà concluso un procedimento di decadenza totale dell'aiuto per il presente bando, fatta eccezione le decadenze pronunciate a seguito di rinuncia per causa di forza maggiore, non potranno presentare domanda di aiuto per i bandi della presente misura relativi alle annualità 2016 e 2017.

### 5. CRITERI DI SELEZIONE

#### 5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate, applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi:

1) numero di produttori di base fornitori di materia prima:

<b>N. produttori</b>	<b>Punti</b>
$n > 750$	15
$500 < n \leq 750$	14
$400 < n \leq 500$	13
$300 < n \leq 400$	12
$200 < n \leq 300$ ,	10
$100 < n \leq 200$	8
$50 < n \leq 100$ ,	6

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori coinvolti si adottano i seguenti criteri:

a) in riferimento alle imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima, il numero dei soci conferenti riferiti all'ultimo esercizio finanziario concluso (bilancio approvato). Nel caso di consorzi di imprese il numero di soci è dato dal totale dei soci conferenti delle imprese associate.

b) in riferimento alle imprese non gestite dai produttori agricoli, il numero di fornitori di materia prima, intesi come soggetti giuridici, riferito all'ultimo esercizio finanziario concluso (bilancio approvato), che hanno ceduto la materia prima.

c) per i consorzi/unioni di cooperative si fa riferimento al numero di soci delle singole cooperative associate.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco di fornitori con le relative quantità e tipologia di materia prima conferita.

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro, le società cooperative agricole e loro consorzi, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

2) percentuale della quantità di prodotto trasformato a denominazione di origine (DOC, DOCG) e biologico commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata:

0.10 punti per ogni punto percentuale di prodotto con arrotondamento alla seconda cifra decimale (es =  $34,578\% \times 0.10 = 3,4578$ , arrotondato a 3,46)

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto dovranno essere valutati i dati, riferiti all'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato).

3) Assenza di finanziamenti pregressi a valere a valere sulla misura 123 del PSR (bandi di cui alle DGR 199/2008, e DGR 4083/2009) e DGR 2660/2012, DGR 644/2014 punti 13.

## **5.2 Preferenze**

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

## **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

### **6.1 Presentazione dell'istanza**

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A della DGR 1499 del 20/09/2011 e s.m.i e dalle disposizioni emanate da AVEPA.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, dei documenti prescritti e considerati essenziali comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **6.2 Rendicontazione degli investimenti-**

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

### **6.3 Disposizioni procedurali**

Al fine di consentire la liquidazione dei contributi entro il 15/10/2015 come previsto dalle Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1308/2013 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione Europea per l'attuazione degli investimenti del presente bando viene adottata la seguente tempistica :

Scadenza bando	45 giorni dalla pubblicazione sul BUR
Ricevibilità	Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del bando
Finanziabilità	Entro 31 marzo 2015
Realizzazione investimenti	Entro 16 luglio 2015
Rendicontazione	Entro 14 agosto 2015 La tardiva presentazione comporta la revoca della concessione del contributo
Istruttoria pagamenti	Entro 01 ottobre 2015
Liquidazione contributo	Entro 15 ottobre 2015

AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet [www.avepa.it](http://www.avepa.it) l'elenco delle domande ricevibili con l'indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti .

Al fine di contenere i tempi istruttori, AVEPA procederà ad effettuare l'esame delle domande pervenute in ordine decrescente di punteggio, come risulta dall'elenco delle istanze ricevibili.

AVEPA istruirà un numero adeguato di domande tale da assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per l'annualità 2015,

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli “Indirizzi procedurali” di cui all’allegato A della DGR 1499 del 20/09/2011 e s.m.i.

**7. INDICATORI**

- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell'investimento